

COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE INFORMA

che entro il **18 DICEMBRE 2017** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata a saldo** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2017.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011 e dell'art. 2 D.L. 102/2013. **(IL TITOLARE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E UNA SOLA PERTINENZA PER OGNI CATEGORIA C/2, C/6 E C/7 NON DOVRA' EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO A MENO CHE L'ABITAZIONE PRINCIPALE NON SIA ACCATASTATA NELLE CATEGORIE A/1, A/8 OPPURE A/9)**

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).
- *Terreni agricoli:* reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2017 valide per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota complessiva	Aliquota Comune	Aliquota Stato
Abitazione principale (cat. A/1-A/8 e A/9) e pertinenze	0,40%	0,40%	
Tutti i fabbricati in categoria D ad eccezione delle categorie D5 e D10	0,95%	0,19%	0,76%
Tutti gli altri immobili	0,95%	0,95%	

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Novità in essere dal 2016: Introduzione di una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

QUINDI PER USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE DI LEGGE DEVONO SUSSISTERE CONTEMPORANEAMENTE LE CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE INDICATE E, INOLTRE, DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota prevista. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protrato per almeno 15 giorni.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è L415.** Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze	3912	=====
Terreni	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Fabbricati categoria D escluso D/5 e D/10	3930	3925

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti, per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2017, a presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno 2018**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il modello di dichiarazione I.M.U.

L'Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti, residenti e **in regola con il pagamento delle tasse e imposte comunali**, per assistenza, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 dal 2 novembre al 18 dicembre 2017 (ad eccezione del 16/11). Al fine di poter offrire un servizio adeguato è necessario che il contribuente si presenti con il rogito o le visure catastali degli immobili. Il Comune non effettua attività di assistenza in materia di ravvedimento operoso (istituto previsto per i contribuenti che non rispettano il termine di scadenza del pagamento).

Per maggiori informazioni:

Comune di Tribiano - Ufficio Tributi - Piazza Giovanni Paolo II.

E-mail: tributi@comune.tribiano.mi.it - PEC: postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

Tel. 02/906290222 – sito internet: www.comune.tribiano.mi.it

SUL SITO DEL COMUNE: www.comune.tribiano.mi.it **E' DISPONIBILE UN APPLICATIVO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA E PER LA STAMPA DEL RELATIVO F24**

Il Funzionario Responsabile